

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PISA

STATUTO

TITOLO I°

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita, con sede in Pisa l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PISA, (detta anche CONFAGRICOLTURA PISA o UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI o UNIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI PISA o semplicemente UNIONE AGRICOLTORI), come associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale della Agricoltura Italiana a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa, mantenendo rispetto ad essa autonomia patrimoniale, finanziaria e amministrativa-.

Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori della Toscana, a norma del predetto Statuto confederale.

Art. 2

Scopi

L'Unione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità della impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed Ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di Categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma secondo, dello Statuto Confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Unione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite

e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'Unione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Unione e dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Unione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'Unione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di Categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Unione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o sog-

getti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale.

l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, imprenditori agricoli e coltivatori diretti al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti in agricoltura.

Art. 2 bis

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'Unione si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della Regione, per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di attenersi e uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli Organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

TITOLO II°

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Art. 3

Associati

Possono aderire all'Unione gli agricoltori, gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di Categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Unione di cui al ti-

tolo IV del presente Statuto.

Fanno parte dell'Unione anche le Sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, dell'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il Turismo (Agritourist) e del Sindacato Nazionale Pensionati.

Possono altresì aderire all'Unione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Unione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei Sindacati Provinciali di Categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quella delle Sezioni di prodotto Provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Unione Provinciale, attraverso i suoi Uffici e Servizi.

Art. 4

Ammissione

L'agricoltore, l'imprenditore agricolo od il coltivatore diretto che intende aderire all'Unione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'Unione stessa, con l'indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati di cui al precedente comma, la domanda, su richiesta dell'Unione, deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'Art. 3 comma terzo, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sulla assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Consiglio Direttivo dell'Unione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa al Collegio dei Probiviri dell'Unione, il quale dovrà decidere entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata dall'Assemblea.

Art. 5

Obblighi dei Soci

L'appartenenza all'Unione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Unione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'Art. 6.

Il Socio si obbliga ad uniformare i propri comportamenti e quindi di osservare integralmente le norme del Codice Etico approvate dall'Unione.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, se, entro sei mesi della scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni ed i contratti di lavoro in vigore, ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla Unione Provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Unione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Unione.

Art. 6

Contributi

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Unione il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo sulla base del bilancio dell'Unione con ratifica dell'assemblea nella prima riunione successiva alla delibera del Consiglio direttivo.

I Sindacati Provinciali di Categoria e le Sezioni di Prodotto Provinciali potranno richiedere all'Unione specifiche contribuzioni, per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli Organi dell'Unione Provinciale.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale e degli eventuali contributi associativi straordinari comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto

all'assistenza dell'Unione ed alla partecipazione alla sua attività.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7

Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale di possesso o della proprietà dei terreni o nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal 2° comma dell'Art.5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave;
- d) per decesso, in tale ipotesi il rapporto associativo prosegue nei confronti degli eredi i quali dovranno designare un proprio rappresentante;
- e) per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico verificate a seguito di un procedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con il voto di almeno 3/4 dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale entro trenta giorni dalla deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al terzo comma dell'Art.3.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Art. 8

Obblighi dell'Unione verso la Confederazione e la Federazione Regionale

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- * adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- * osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- * uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
- * adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- * provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Unione è tenuta a

fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorché l'Unione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrate e recare a queste pregiudizio, l'Unione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Unione indice una assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Unione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla Unione nei suoi confronti.

Art. 9

Inosservanza degli obblighi dell'Unione

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Unione, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'Unione:

- a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'Unione si verificino disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Unione svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verificino situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività dell'Unione, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un

Commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'Unione nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento - nei confronti della Unione. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'Unione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale;
- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 6 del suddetto statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale.

Art. 10

Elettorato passivo

L'incarico di Presidente di Unione Provinciale Agricoltori non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 11

Perdita della qualità di associato alla Confederazione

L'Unione perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'Unione;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.

TITOLO III°

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 12

Organi dell'Unione

Sono Organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati);
- f) il Collegio dei Proviviri.

I componenti degli Organi dell'Unione, escluso il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), devono essere soci dell'Unione stessa. Tutte le cariche sono gratuite salvo quella del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti ai quali spetta un indennizzo che deve essere stabilito dall'Assemblea.

Tutte le cariche hanno durata di tre anni salvo dimissione volontaria o decadenza in tutti i casi di assenza ingiustificata fino a tre riunioni consecutive.

Per le Assemblee che comportano modifiche allo statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Art. 13

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita da tutti i soci iscritti ad essa da almeno tre mesi ed in regola col pagamento delle quote associative annuali.

All'assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea, di cui al primo comma, potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di tre deleghe.

Art. 14

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 30 giugno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due Sindacati di Categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Unione o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto di otto giorni.

Art. 16

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero dei soci intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo la prima qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto previsto dagli Artt. 39 e 40.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, salvo quanto previsto dagli Artt. 39 e 40; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima ma non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.

Per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può proporre un elenco di candidati da sottoporre alla votazione.

Le candidature, salvo quanto previsto al precedente comma, dovranno essere presentate all'Unione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 17

Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Unione. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da ver-

bale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 18

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione di dieci componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera e);
- 2) la eventuale nomina del Presidente Onorario dell'Unione;
- 3) l'elezione di sei probiviri, di cui tre effettivi e tre supplenti;
- 4) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 5) l'approvazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- 6) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori;
- 7) la ratifica della determinazione dei contributi associativi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
- 8) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
- 9) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;
- 10) la nomina del Revisore unico o dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
- 11) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
- 12) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale;
- 13) l'approvazione del Codice Etico.

Art.19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Unione;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di Categoria e della Sezione Provinciale dell'Anga;
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto Provinciale;
- e) dai dieci Consiglieri soci dell'Unione eletti dall'Assemblea Generale;
- f) dal Presidente di ciascuna delegazione di zona.

Art. 20

Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di Categoria o due Sezioni di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di un terzo essi.

La convocazione, del Consiglio Direttivo deve essere effettuata a tutti i consiglieri, sindaci effettivi e revisore, se nominati, mediante lettera, oppure a mezzo fax (purchè confermato) oppure e-mail (purchè confermata) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di tre giorni.

Art. 21

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) eleggere nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Unione;
- 2) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 3) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 4) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di Categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Unione;
- 5) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di Categoria, i regolamenti delle Sezioni di Prodotto Provinciali e le modifiche degli stessi;
- 6) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'Unione da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 5;
- 7) designare al suo interno i tre componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art. 22 del presente statuto;
- 8) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 9) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 10) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni di Prodotto Provinciali;
- 11) designare i delegati a rappresentare l'Unione alla assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulte-

riori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Unione;

12) designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'Unione al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;

13) fissare i contributi associativi annuali, salvo ratifica dell'Assemblea, che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;

14) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4;

15) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3;

16) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del presente statuto;

17) approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;

18) approvare, su proposta del Presidente, assunzioni, promozioni e licenziamento del personale direttivo, regolato da specifico contratto;

19) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione;

20) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

21) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

22) stabilire la misura degli eventuali contributi associativi straordinari;

23) suddividere il territorio provinciale nelle varie zone in base a eventuali raggruppamenti di comuni omogenei e vicini di cui all'Art.29;

24) adottare il Codice Etico.

25) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti del socio come previsto all'art. 7.

E' inoltre di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non previsto tra le competenze degli altri organi statutari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Unione e da tre componenti designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
- 3) predisporre il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario dell'Unione da presentare per l'esame al Consiglio Direttivo;
- 4) proporre le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione;
- 5) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 6) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Art. 24

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti sono in numero di due e debbono appartenere a differenti Sindacati di Categoria e/o Sezioni di Prodotto.

Il Presidente dura in carica 3 anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui delegato o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente designato dal Comitato di Presidenza.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Unione;

- 3) provvedere alle assunzioni, dopo aver consultato preventivamente il Consiglio Direttivo, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'art. 10 lettera e) dello Statuto confederale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Unione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 27

Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, oppure un Revisore Unico. In caso di nomine del Collegio dei Revisori, l'assemblea designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, o il Revisore Unico partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio di sei Proviviri composto da tre membri effettivi e tre supplenti, i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Unione.

Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Unione.

Spetta al Collegio dei Probiviri deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'Art. 4 del presente Statuto. Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto di qualsiasi specie che dovessero insorgere tra le Organizzazioni aderenti all'Unione.

Art. 29

Delegazioni di zona

Le delegazioni di zona sono composte dai soci abitanti nei comuni limitrofi alla sede della Delegazione, secondo una ripartizione territoriale approvata dal Consiglio Direttivo.

Il numero delle delegazioni, a giudizio del Consiglio Direttivo, potrà essere variato in rapporto al numero dei soci e agli interessi agricoli locali.

Ogni delegazione di zona potrà costituirsi in assemblea ed eleggere nel proprio ambito un Consiglio di delegazione costituito da cinque soci preferibilmente appartenenti a differenti Sindacati di categoria.

Il Consiglio di Delegazione eleggerà nel suo seno il Presidente che fa parte del Consiglio Direttivo.

I Consigli di Delegazione hanno la funzione di stabilire e mantenere contatti fra gli associati, indagare i bisogni delle singole delegazioni e delle singole categorie, studiare il modo di soddisfarle. Fanno opera perché fra le varie categorie regni e si diffonda sempre più un sano spirito di collaborazione, fanno propaganda perché le adesioni all'Unione possano essere le più estese possibili, cercano di dirimere amichevolmente le controversie che eventualmente potessero sorgere tra i soci. Tengono informato il Consiglio Direttivo su ogni attività della Delegazione, segnalano i bisogni, ne denunciano le deficienze, propongono i rimedi da prendere.

Il Presidente dell'Unione qualora intervenga, presiede di diritto la seduta del Consiglio di Delegazione.

All'iniziativa del Consiglio di delegazione è devoluto l'incarico di indire periodiche riunioni dei soci per illustrare loro e mettere in discussione problemi di cultura agraria e trattare comuni interessi.

Art. 30

Direzione e personale dell'Unione

L'attività dell'Unione si esplica a mezzo dei Servizi e degli Uffici, in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Unione:

a) sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici dell'Unione e ne regola l'attività.

Egli è di diritto Capo del Personale.

b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Unione, studia e propone al Presidente al Comitato di Presidenza ed al Consiglio Direttivo, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli

Organi dell'Unione, è Segretario di diritto dei medesimi e

firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
e) propone agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
f) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti dell'Unione, eccezione delle decisioni e delle direttive di massima degli Organi competenti;
g) in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica dal Presidente.

TITOLO IV°

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI ECONOMICHE PROVINCIALI

Art. 31

Ordinamento

L'Unione Provinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché delle altre associazioni professionali.

L'Unione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

1. Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia e delle Forme associative che inquadra i proprietari conduttori in economia ed i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria;
2. Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
3. Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
4. Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria che inquadra i proprietari con beni affittati.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

I Sindacati Provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 24 del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Unione o al Collegio dei Probiviri contro le direttive dell'Unione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli

Sindacati Provinciali di categoria.

Art. 32

Sindacati Provinciali di categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Unione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo sindacato deve essere adattato allo statuto dell'Unione Provinciale e a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale.

Art. 33

Organi dell'attività economica

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Unione Provinciale Agricoltori si articola in Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Unione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto Provinciali.

Art. 34

Sezioni di Prodotto Provinciali

Le Sezioni di Prodotto Provinciali, di cui all'art. 3, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione di Prodotto Provinciale eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto Provinciali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Le Sezioni di Prodotto Provinciali concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni di Prodotto Regionali.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto Provinciali sono componenti dell'assemblea della Federazione di Prodotto Regionali.

TITOLO V°

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 35

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e a qualsiasi altro titolo, spettino

e vengano in possesso dell'Unione;

- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali.

Art. 36

Entrate

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza dell'Unione sui proventi a carattere nazionale, regionale e/o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Unione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 37

Amministrazione

Il Comitato di Presidenza propone le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione, da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 38

Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI°

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELL'UNIONE

Art. 39

Modificazioni Statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un decimo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 40

Scioglimento e liquidazione dell'Unione

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'As-

semblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Unione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Essa devolgerà il patrimonio residuo dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto confederale, poteri di intermediazione, e all'occorrenza di arbitrato e di intervento, al Comitato Direttivo Confederale, e in seconda istanza al Collegio dei Proviviri confederali, nei confronti dell'Unione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni confederate.

Art. 42

Fino alla costituzione degli Organi ed all'elezione delle cariche dell'Unione in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Art. 43

Il presente Statuto redatto nella forma dell'atto pubblico e le eventuali successive modifiche approvate dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo confederale.

Art. 44

E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'Art.39 dello stesso statuto confederale.

Art. 45

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

F.to Antonio Mazzarosa Devincenzi Prini Aulla

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

===*===*===